



Città di Lecce
1^ COMMISSIONE CONSILIARE
*Bilancio, Risorse, Personale, Politiche Comunitarie,
Programmazione, Tributi, Finanze, Contratti e Appalti, Contenzioso.*

N.04

Tel. 0832/682409

Email: ufficiocommissioni@comune.lecce.it

Istruita: G. Filippi Filippi

*Ai sigg.ri Consiglieri Componenti delle Commissione**E, p.c.*

*al Sig. Sindaco,
al Presidente del Consiglio Comunale,
al Vice Presidente del Consiglio Comunale,
al Segretario Generale,
al Dirigente AA. GG. II*

Oggetto: Convocazione 1^C.C.P. Bilancio

Invitati Ass. M.L. Greco

Si comunica che la 1^ Commissione Consiliare Bilancio è convocata per il giorno
19 01 2026 alle ore 09.40 presso la sala Consiliare presiede il Presidente
Oronzino Tramacere. con il seguente Od.g.

1. Approvazione verbali

2. **Proposta n. 220** RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DALLA
SENTENZA N. 477/2025 DEL 24/02/2025 DEPOSITATA IL 09/03/2025

Proposta n. 217 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 5398/2025
GDP DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 180/2025 PROMOSSO DA S. A. C/ COMUNE DI LECCE (ART.
194 C.1, LETT. A) TUEL 267/2000)

Lecce 16 01 2026

F.to Oronzino Tramacere

N.RG 180 / 2025

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. ANTONELLA SANTORO, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile R.G. n.180 / 2025

vertente tra

SCORRANO ALESSANDRO (CF SCRLSN65E17D883M) - Avv. ROCCO MAURIZIO CASSANO

-OPPONENTE-**contro**

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)
(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

-OPPOSTO-**RAGIONI DELLA DECISIONE**

La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza emessa ex art. 127 ter c.p.c. a seguito di udienza celebrata con deposito di note scritte.

Il ricorrente ha impugnato il verbale n. VX5463 emesso dal Comune di Lecce per la violazione dell'art. 142 CdS accertata mediante misuratore di velocità a postazione fissa K53800 Speed.

Va accolto il motivo con il quale l'opponente ha eccepito l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità.

L'opposto non ha provato l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione.

Priva di pregio giuridico è la circostanza dedotta dal Comune secondo cui le modifiche apportate all'art. 201 CdS dalla L. n. 177/2024 avrebbero equiparato l'omologazione all'approvazione delle apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento delle infrazioni atteso che detta previsione non è applicabile nelle fattispecie di cui all'art. 142 CdS, così come risultante dall'art. 201 co. 1 bis lett. g-bis CdS.

La giurisprudenza di legittimità è divenuta ormai granitica nell'affermare il principio in virtù del quale in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è



illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autoveloX" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. (Sez. 2, Ordinanza n. 13996/2025, Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025 n. 10505 del 18/04/2024).

La distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.

Ed ancora, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024, Trib. Civ. Lecce sent. n. 2279/2024)".

Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione va accolta e il verbale impugnato va annullato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie l'opposizione e annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune opposto al pagamento dei compensi professionali, spettanti al difensore del ricorrente dichiarato antistatario, che si liquidano in complessivi € 350,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in LECCE il 09-10-2025

Il Giudice di Pace
Dott. ANTONELLA SANTORO





CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanita', Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche
Ufficio Advocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 217 DEL 21/10/2025

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 5398/2025 GDP
OGGETTO: DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 180/2025 PROMOSSO DA S. A. C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C.1, LETT. A) TUEL 267/2000)

Istruttoria su proposta del Dirigente del SETTORE 04 - AMBIENTE, IGIENE E SANITÀ,
GESTIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO, CONTENZIOSO, POLITICHE ENERGETICHE -
UFFICIO CONTENZIOSO Daniela Bernardini

Premesso che:

- **CON** ricorso innanzi al GDP di Lecce, il sig. **S.A.** rappresentato e difeso dall'avv. R.M.C. R.G. 180/2025 chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento N. Reg. 166779/2024 N. Verbale VX5463 redatto dal Comando di Polizia Municipale, notificato in data 12/12/2024 con il quale veniva comunicato l'accertamento della violazione di cui all'art 142 comma 8 del C.d.S. poiché il g. 23/11/2024 il conducente dell'auto XXXX in località S.C.243 al KM. 8+169 Direzione Maglie superava il limite di velocità consentito;
- Nel suddetto ricorso viene riportato che la rilevazione delle velocità dei veicoli e conseguente verbale di contestazione e violazione, sarebbe avvenuta con apparecchiatura approvata, ma non omologata;
- Si costituiva il Comando di Polizia Municipale, per il tramite del Dirigente e del funzionario delegato con memoria difensiva depositata per l'udienza del 09/10/2025 innanzi al Giudice di Pace di Lecce;
- **CON sentenza n. 5398/2025 R.G. N. 180/2025**, notificata a questa A.C. dal GDP di Lecce in data 10/10/2025 prot. n. 180978/2025, il Giudice, accoglieva l'opposizione come specificato nella parte motiva della sentenza..." *Va accolto il motivo con il quale l'opponente ha eccepito l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità...*", annullava il verbale impugnato e condannava il Comune di Lecce al pagamento dei compensi professionali spettanti al legale difensore dichiaratosi antistatario, liquidati in € 350,00= di cui € 43,00= per spese oltre accessori di legge.
- CHE con comunicazione a mezzo mail del 17/10/2025, il legale difensore del ricorrente avv. R.M.C. riscontrava il computo delle somme effettuato dall'Ufficio Contenzioso e specificava di **non essere soggetto ad Iva**, allegando anche copia di fattura intestata al cliente;
- Alla luce di quanto sopra esposto, di seguito viene riportato il dettaglio della somma da riconoscersi come DFB in complessivi **€ 410,17==** da liquidarsi in favore del legale :

€ 307,00	Compensi professionali liquidati in sentenza
€ 46,05	Rimborso forfettario 15% ex art. 13 (su €

	307,00)
€ 14,12	Cassa Avvocati 4% (su 307,00 + 46,05)
€ 43,00	Spese esenti C. unificato
€ 410,17	Totale

PERTANTO stante l'esecutività della **sentenza n. 5398/2025** , pronunciata dal **GDP di Lecce** nel giudizio proposto da **S. A. C/ Comune di Lecce R.G. N. 180/2025**, si deve procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 **lett. a)** del Tuel, per la suddetta somma come innanzi dettagliata;

VISTO l'art. 194 del TUEL il quale prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, OVVERO di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti , nella fattispecie, da sentenza esecutiva riconducibile alla lettera a);

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RILEVATO che i debiti derivanti da titoli con efficacia esecutiva di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

CONSIDERATA, la natura propria dei suddetti debiti che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone “ex se”, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

CONSIDERATO che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

PRECISATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna;

ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI ESPOSTE il Comune di Lecce deve procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio della somma pari a complessivi **€ 410,17=** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000;

Viste le seguenti deliberazioni:

- di C.C. n. 42 del 13.03.2025, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025 – 2027, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- di C.C. n. 43 del 13.03.2025, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- di G.C. n. 122 del 31.03.2025 di approvazione del piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) 2025 - 2027;

- di G.C. n. 144 del 10.04.2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2025 - 2027 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);
-di C.C. n. 47 del 15/04/2024, ad oggetto "riformulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000) - termine finale anno 2028";

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'istruttoria che precede e gli allegati indicati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

VISTO il parere della Commissione Consiliare in data _____

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti: _____

D E L I B E R A

RICONOSCERE ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs 267/2000 la legittimità del Debito Fuori Bilancio di cui in premessa per l'importo di **€ 410,17=** riveniente dalla **sentenza n. 5398/2025, pronunciata dal GDP di Lecce nel giudizio proposto da S. A. C/ Comune di Lecce R.G. N. 180/2025**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000;

PRENOTARE la somma **di € 410,17==** quale Debito Fuori Bilancio, sul capitolo 01111.10.3527027 del bilancio 2025 – Oneri da contenzioso – riconoscimento D.F.B. -

DEMANDARE al Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene E Sanità, Gestione Parchi E Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del Debito Fuori Bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento, in favore del legale difensore antistatario, avv. R.M.C. ;

DISPORRE la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002 e agli organi di Controllo.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Documento firmato digitalmente
Il Giudice
GIOVANNI DE GAETANIS

Comune di Lecce

U

Protocollo n. 457/2025 del 16/01/2026

Depositata il 09/03/2025

Il Segretario

GABRIELE MANCARELLA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:

DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico

in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2349/2024 depositato il 05/08/2024

proposto da

Maria Teresa Zonno - ZNNMTR39R55B506O

Difeso da

Angelo Daniele Taveri - TVRNLD74S20D862C

ed elettivamente domiciliato presso taveri.angelodaniele@ordavvle.legalmail.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Comune di Lecce - Via Rubichi 16 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.comune.lecce.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- RUOLO ORDINARIO n. 2023 000218 TARI 2014
- RUOLO ORDINARIO n. 2023 000218 TARI 2015
- RUOLO ORDINARIO n. 2023 000218 TARI 2016
- RUOLO ORDINARIO n. 2023 000218 TARI 2017
- RUOLO ORDINARIO n. 2023 000218 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240020487649000 TARI

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2025 depositato il 06/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: Come in atti.

Resistente: Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Zonno Maria Teresa, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe. Eccepiva che era stata ammessa dal Comune di Lecce al beneficio della dilazione del debito è pertanto si rileva illegittimo l'atto impugnato. Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi processuali da distrarsi in favore del difensore.

In data 11/11/2024, il Comune di Lecce si costituiva in giudizio controdeducendo che a seguito di ricorso l'Ufficio, verificate le dichiarazioni ivi contenute, provvedeva a scaricare parzialmente la cartella di pagamento impugnata. Il provvedimento veniva comunicato al procuratore costituito, in data 11/11/2024. Concludeva chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

In data 13/02/2025 la ricorrente depositava memorie illustrative ove rappresentava che se la contribuente non avesse contestato gli atti sub iudice, con il supporto di innegabile documentazione, il Comune non sarebbe tornato sui suoi passi. Il discarico di larga parte del quantum è postumo alla notifica del ricorso, con buona pace del riconoscimento dell'errore. Pertanto, concorda con la richiesta dell'Ente di dichiararsi cessata la materia del contendere ma considerato il contegno ex adverso assunto ritiene che vada valutato nella regolazione delle spese, da porsi a suo carico.

All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Invero l'avvenuto annullamento parziale dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, con implicito riconoscimento della fondatezza del ricorso, rende evidente la carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito sul rapporto controverso.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza secondo il principio della c. d. soccombenza virtuale, essendo emersa nel corso del giudizio l'infondatezza delle ragioni dell'amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Lecce, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 233,00, oltre al rimborso del contributo unificato tributario e altri accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., avendone fatto richiesta.

Il Giudice monocratico

Dott. Giovanni De Gaetanis



CITTÀ DI LECCE

Settore 10 - Tributi e Fiscalità Locale, Piano sociale di Zona
Ufficio Tributi Minori e Contenzioso

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 220 DEL 22/10/2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 477/2025 DEL 24/02/2025 DEPOSITATA IL 09/03/2025

Premesso che:

- in data 05/08/2024 la sig.ra Z* M* T* , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Daniele Taveri, ha depositato ricorso avverso la cartella di pagamento n. 059 2024 0020487649000 Tari chiamando in causa il Comune di Lecce chiedendone l'annullamento *“eccependo di essere stata ammessa da Comune al beneficio della dilazione del debito e pertanto si rileva illegittimo l'atto impugnato”* chiedendo, inoltre, la condanna alle spese di giudizio;
- in data 11/11/2024, il Comune di Lecce si costituiva in giudizio *“controdeducendo, che a seguito di ricorso, verificate le dichiarazioni ivi contenute, provvedeva a scaricare parzialmente la cartella di pagamento impugnata. Concludeva chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese”*;
- con sentenza n. 477/2025 del 24/02/2025 depositata il 09/03/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Lecce di I grado sez. 5 , pronunciandosi sull'ricorso proposto dalla sig.ra Z* M* T* “ accoglie il ricorso e condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e competenze di lite” , “liquidate in euro 233,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed altri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avendone fatto richiesta avv. A* D* T”;
- in data 15/05/2025 con posta certificata l'avv. A* D* T* difensore e rappresentante della sig.ra Z* M* T* , in esecuzione della sentenza n. 477/2025 depositata in data 09/03/2025 inviava avviso di parcella relativo al pagamento delle spese di lite pari ad € 267,95, € 30,00 spese ex art. 15 D.P.R 633/72 , € 10,72 per CAP, € 61,31 per IVA per complessivo di € **369,97**;
- l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, OVVERO di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti sostitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Rilevato che i debiti derivati da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art. 194 del TUEL, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

Considerata la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone “*ex se*”, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

Precisato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquisizione alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dell'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 28/02/2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale, Piano sociale di Zona, al Dott. Salvatore Laudisa;

Alla luce delle considerazioni su esposte, è necessario provvedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio derivante dalla Sentenza n. 477/2025 depositata il 09/03/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Lecce di I grado sez. 5, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla sig.ra Z* M* T* condanna il Comune al pagamento, in favore del difensore avv. A*D*T* del ricorrente, delle spese e competenze di lite al pagamento delle spese di lite pari ad € 267,95, € 30,00 spese ex art. 15 D.P.R. 633/72, € 10,72 per CAP, € 61,31 per IVA per complessivo di € **369,97** ;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- di C.C. n. 42 del 13.03.2025, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025 – 2027, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- di C.C. n. 43 del 13.03.2025, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- di G.C. n. 122 del 31.03.2025 di approvazione del piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) 2025 - 2027;
- di G.C. n. 144 del 10.04.2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2025 - 2027 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

Tenuto conto che il presente provvedimento comporta effetti diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'istruttoria che precede

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data _____;

Visto il relativo parere della Commissione Consiliare in data _____;

Visto L'art. 194 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000

D E L I B E R A

Per i motivi richiamati in precedenza e che qui si intendono integralmente riportati

- 1) **Di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) n. 267/2000 la legittimità del Devito Fuori Bilancio derivante dalla Sentenza n. n. 477/2025 depositata il 09/03/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Lecce di I grado sez. 5 , pronunciandosi sull ricorso proposto dalla sig.ra Z* M* T*ondanna il Comune al pagamento, in favore del difensore del ricorrente, delle spese e competenze di lite al pagamento delle spese di lite pari ad € 267,95, € 30,00 spese ex art. 15 D.P.R 633/72 , € 10,72 per CAP, € 61,31 per IVA per complessivo di **€ 369,97** a pagare; ,
- 2) **Di dare** atto che la spesa è imputata al capitolo di Spesa n. 01111.10.3560001 denominato “ ONERI DA CONTENZIOSO – RICONOSCIMENTO DFB SETTORE TRIBUTI” dell'annualità 2025 del vigente Bilancio pluriennale,
- 3) **Demandare** al Dirigente del CDR IV l'adozione di tutti gli atti consequenziali.
- 4) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza dei provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.